

Pubblicato il 27/09/2022

N. 12225/2022 REG.PROV.COLL.
N. 14351/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14351 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Manuele Martelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso De Fusco e Giuseppe Sellaro, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiburtina, 352, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- delle risultanze degli esami orali (nel **concorso** in oggetto) rese sotto forma di prospetto all'esito della prova sostenuta il 10/10/2016 e pubblicate per affissione in pari data, nella parte in cui il ricorrente riporta la votazione di 20 e pertanto non risulta idoneo;

- del verbale della commissione esaminatrice della prova orale del ricorrente n. 278 del 10/10/16 per quanto di ragione, con l'allegato prospetto riportante i punteggi attribuiti nella parte in cui al ricorrente viene attribuito il punteggio 20/50 (atti resi visibili a far tempo dal 04/11/2016 in portale Intranet a seguito di accesso agli atti il cui esito è stato notificato il 05/11/2016);
 - dei verbali della Commissione esaminatrice n. 214 del 12/01/2016 e 215 del 18/01/2016 recanti i criteri di valutazione della prova orale (atti resi visibili a far tempo dal 04/11/2016 in portale Intranet a seguito di accesso agli atti il cui esito è stato notificato il 05/11/2016);
 - di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, anche in estremo ignoto e comunque ostativo all'accoglimento del ricorso;
- e, quanto ai primi motivi aggiunti,
- per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017, a firma del Direttore Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei al **concorso** interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013;
 - del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –del 13 giugno 2017, recante ampliamento dei posti banditi con aumento degli ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui sopra, in favore degli ulteriori 474 idonei non vincitori nel **concorso** in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;

- ove occorra a per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. 1 che precede;
- della tabella del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2^ divisione Ufficio Trasferimenti, di estremo ignoto, recante l'indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;
- per quanto occorrere possa, del Decreto del Capo della Polizia, - Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, istitutivo del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori di Polizia di Stato, prot. 0015363 del 16/08/2017;
- di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato, ivi comprese, e per quanto di ragione, le modifiche alla graduatoria del **concorso**;

e, quanto ai secondi motivi aggiunti,
per l'annullamento

- per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del **concorso** interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le

rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del **concorso**;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera C che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettificate le graduatorie e nominati i vincitori del **concorso** interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati;

- per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del **concorso** interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del **concorso**;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera A che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettificate le graduatorie e nominati i vincitori del **concorso** interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati;

e, quanto ai terzi motivi aggiunti,

per l'annullamento

- per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/14 quater del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017, così come rettificata dai decreti 20 giugno, 8 settembre e 24 ottobre 2017 (impugnate con pregressi motivi aggiunti) - viene disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto di rideterminazione di punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del **concorso** interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013. Non vengono nominati nuovi vincitori del **concorso** e non vengono riesaminate le posizioni del ricorrente;

- per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/14 ter del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica del decreto di rettifica 24 ottobre 2017 (impugnato con pregressi motivi aggiunti) - viene apposta la dicitura "con riserva" ad un concorrente nella graduatoria dei vincitori del **concorso** di cui alla lettera A che precede.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del gravame il ricorrente, che ha partecipato al **concorso** interno, per titoli ed esame, per l'accesso a 1400 posti del corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore, bandito con decreto ministeriale del 24 settembre 2013, impugna, unitamente agli atti presupposti, l'esito dell'esame orale, a seguito del quale ha riportato una votazione insufficiente.

Premesso che l'intera procedura concorsuale è stata caratterizzata da una pluralità di irregolarità, tale da determinare la proposizione di diversi ricorsi giurisdizionali avverso l'esito delle prove scritte, il ricorrente deduce i seguenti vizi di illegittimità:

I. Violazione dell'art. 15 comma 1 d.P.R 487/94; Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 59 d.m. 129/05, disparità di trattamento, eccesso di potere, manifesta illogicità, erroneità, erroneità ed irragionevolezza delle valutazioni della prova orale del ricorrente. eccesso di potere.

II. Carezza nell'individuazione dei criteri di valutazione della prova orale; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.P.R. 487/94; violazione e falsa applicazione dell'art. 52 comma 2 del decreto del ministero dell'interno n. 129/2005 e dell'art. 3 comma 1. 241/90. Eccesso di potere.

III. Disparità di trattamento, eccesso di potere; violazione del disposto del verbale 215 della Commissione esaminatrice.

Con ordinanza n. 745 del 15 febbraio 2017, non appellata da parte ricorrente, l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta per carezza di fumus boni juris.

Con i tre ricorsi per motivi aggiunti il ricorrente ha gravato i diversi provvedimenti di rettifica della graduatoria che si sono succeduti nel tempo.

Avverso tali provvedimenti sopravvenuti, e gli atti ad essi presupposti, ha sostanzialmente dedotto i medesimi profili di doglianza già articolati nel ricorso introduttivo.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, deducendo l'infondatezza del ricorso introduttivo; con memoria depositata in data 22 luglio 2022, infine, oltre a ribadire l'infondatezza del ricorso, dei primi e dei secondi motivi aggiunti, il Ministero resistente ha pure eccepito l'inammissibilità dei terzi motivi aggiunti, chiedendo, in ogni caso, il rigetto degli stessi.

Con ordinanza presidenziale dell'8 aprile 2022 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del **concorso** interno a mezzo di notifica per pubblici proclami, eseguita dal ricorrente.

All'udienza di smaltimento del 23 settembre 2022, la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso ed i tre motivi aggiunti sono infondati, ciò che consente di prescindere dall'esame dell'eccezione in rito formulata dalla difesa erariale.

Con il primo motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato la mancata immediata verbalizzazione della valutazione della sua prova orale, ciò che

avrebbe potuto integrare il rischio di un inadeguato ricordo del rendimento delle varie prove svolte nel corso della medesima seduta.

La censura è infondata.

La valutazione della prova sostenuta dal ricorrente, come per tutti gli altri candidati, è avvenuta all'esito di una interrogazione collegiale, sulla quale la Commissione ha espresso un voto di sintesi, riportato nell'elenco nominativo allegato al verbale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994 (secondo cui *“al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami”*) e dell'art. 9 del bando (secondo cui *“al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato”*), la verbalizzazione finale del punteggio sintetico ottenuto dai singoli esaminati è avvenuta al termine della seduta, ciò che risulta pure conforme all'invocato art. 59 del d.m. 129/2005 secondo cui i processi verbali delle operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice si redigono *“giorno per giorno”* (sulla legittimità di tale modalità procedimentale e sulla inidoneità della stessa a integrare una lesione del generale principio di imparzialità amministrativa, cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 3 aprile 2019, n.1844; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n.5610).

La censura è peraltro formulata con valenza meramente formale, in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare una concreta lesione della par condicio, della trasparenza e della tutela dell'interesse pubblico alla selezione del candidato migliore, ciò che importa, sotto altro profilo, il rigetto della stessa in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 4 gennaio 2021, n.4).

Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha sostenuto la tardiva adozione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, non avvenuta

alla prima riunione, come previsto dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. 487/1994, ma solo poco prima dell'inizio delle prove orali.

Anche tale doglianza, al pari della prima ancorata al mero dato formale, va respinta.

Dalla stessa prospettazione di parte emerge infatti che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali ha preceduto l'inizio delle prove medesime, il che costituisce requisito sufficiente ed idoneo per la corretta adozione delle votazioni numeriche (cfr. ex multis, cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, n. 4/ 2021, cit).

La censura va pure respinta nella parte in cui il ricorrente ha sostenuto la genericità dei criteri e l'assenza, nella determinazione degli stessi, di criteri di correlazione tra il voto finale a il grado di aderenza della prova ai parametri di valutazione individuati dalla Commissione.

E infatti, in disparte la formulazione sostanzialmente assertiva della doglianza, viene in rilievo in materia il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei concorsi pubblici *“l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti”* (Consiglio di Stato sez. IV, 4 marzo 2021, n.1846), circostanze queste ultime neppure dedotte nel caso in esame.

L'avvenuta corretta predeterminazione dei criteri, infine, rende il voto numerico motivazione sufficiente del giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione di **concorso** nei confronti del ricorrente (cfr., ex multis, Tar Lazio Roma, sez. III, 2 maggio 2022, n.5421, 7 febbraio 2022, n. 1383, Tar Marche, Ancona, sez. I, 29 settembre 2021, n.687).

Con il terzo motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato disparità di trattamento tra i candidati in ragione del fatto che, nel corso della seduta nella quale egli è stato esaminato, è intervenuto un cambio della batteria di

domande dalle quali trarre i quesiti, così che alcuni candidati (diversamente da coloro che li hanno preceduti) non avrebbero avuto la possibilità di conoscere per tempo il contenuto degli stessi.

Anche tale doglianza va respinta, alla luce di quanto evidenziato dall'amministrazione nei suoi scritti difensivi, laddove ha chiarito che la Commissione esaminatrice si è attenuta a quanto previsto nel verbale n. 215 del 18.1.2016, stabilendo “(...) di sostituire la batteria dei quesiti dopo che siano trascorse almeno 4 settimane dall'utilizzo della precedente”.

Nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla circostanza, riferita verbalmente in udienza dal difensore del ricorrente, secondo cui a una concorrente che, al pari del suo assistito, non aveva superato la prova orale, è stata consentita la prosecuzione della procedura in forza di ordinanza cautelare del Tar, tanto che, a seguito dell'immissione in servizio della stessa, il relativo ricorso è stato definito in rito.

Si tratta, all'evidenza, di vicende processuali, del tutto autonome.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO